

RG n. \_\_\_\_\_



**IL TRIBUNALE DI LODI**

in persona del Giudice Alberto Crivelli ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**VISTO**

il ricorso iscritto al numero di ruolo sopraindicato con cui l' \_\_\_\_\_, ha chiesto l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

**PRESO ATTO**

Del proprio decreto 3.5.2013 con cui veniva nominato quale professionista in luogo dell'organismo di composizione il dott. \_\_\_\_\_, che ha reso sia l'attestazione di fattibilità che la relazione particolareggiata; nonché della proposta depositata dalla società

**SVOLTE**

- le verifiche preliminari previste dall'art.10 della l. 3/2012

**P Q M**

Visto l'art. 10 della legge n.3/12

- 1) Fissa l'udienza per la discussione della proposta e verifica dei voti espressi per la data del 29.11.2013 h.10,00 disponendo la comunicazione del presente decreto almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art.11 (dieci giorni prima dell'udienza);
- 2) dispone che la proposta ed il decreto siano pubblicati sul registro delle imprese e sul portale dei fallimenti del tribunale;
- 3) ordina che il professionista incaricato provveda a trascrivere il decreto presso i competenti registri immobiliari;
- 4) dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive, individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- 5) avverte i creditori che possono esprimere il loro assenso al piano entro e non oltre dieci giorni anteriori all'udienza fissata tramite pec o telefax al professionista incaricato dott. \_\_\_\_\_, e che in difetto di espressione del proprio avviso lo stesso si intenderà favorevole;
- 6) avverte il debitore che fino all'omologazione nessun atto di straordinaria amministrazione potrà essere compiuto senza l'autorizzazione del giudice, in difetto lo stesso risultando inefficace per i creditori anteriori
- 7) manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Lodi, 1. X. 2013

Il Giudice

IL GIUDICE  
Dott. Alberto Crivelli

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA

DEL TRIBUNALE DI LODI IL ... I ... 2013

L'ASSISTENTE CANCELLIERIA